



## Green pass e obbligo vaccinale

**N. 2 | 18.01.2022**

- Obbligo vaccinale
- Green pass rafforzato
- Sanzioni
- Sospensione dal lavoro
- Controlli certificazioni

## Sommario

<b>Nuove misure</b>	<b>2</b>
1. <i>Obbligo mascherina all'aperto</i> .....	2
2. <i>Differenze green pass base e rafforzato</i> .....	2
3. <i>FFP2</i> .....	2
4. <i>Green pass rafforzato</i> .....	3
5. <i>Obbligo vaccinale</i> .....	3
6. <i>Sanzioni inosservanza obbligo vaccinale</i> .....	3
7. <i>Sanzione lavoratore over 50 senza green pass</i> .....	4
8. <i>Controlli Certificazione</i> .....	4
10. <i>Mancato possesso green pass rafforzato</i> .....	4
11. <i>Sospensione lavoro: retribuzione</i> .....	4
12. <i>Obbligo vaccinale: omissione</i> .....	4
13. <i>Compimento 50 anni</i> .....	4
14. <i>Vaccinazione omessa</i> .....	5
15. <i>Estensione impiego certificazioni covid</i> .....	5
16. <i>Lavoratori privati - sospensione</i> .....	5
17. <i>Lavoratore smart working</i> .....	5
18. <i>Richiesta smart working senza green pass</i> .....	5

## Nuove misure

Il Consiglio dei Ministri, il 5 gennaio 2022, ha approvato un decreto-legge che introduce Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole, l'estensione dell'obbligo vaccinale per alcune categorie di soggetti e l'estensione del green pass ordinario per l'accesso in determinati luoghi.

### 1. Obbligo mascherina all'aperto

**...?** L'obbligo della mascherina vale anche se si sta all'aperto?

**...!** La risposta è positiva; le mascherine devono essere obbligatoriamente indossate all'aperto su tutto il territorio nazionale. Inoltre, devono essere indossate in tutti i luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione, compresi i mezzi di trasporto pubblico (aerei, treni, autobus). Invece, non è obbligatorio indossare la mascherina, sia all'aperto che al chiuso:

- mentre si effettua l'attività sportiva;
- mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito;
- quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.

### 2. Differenze green pass base e rafforzato

**...?** Che differenza c'è tra il green pass base e quello rafforzato?

**...!** Il **green pass base** è quello che si ottiene a seguito di:

- vaccinazione,
- guarigione,
- test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo.

Diversamente, il **green pass rafforzato** si ottiene esclusivamente a seguito di:

- vaccinazione,
- guarigione.

### 3. FFP2

**...?** Quando è obbligatorio indossare la mascherina FFP2?

**...!** La normativa prevede l'obbligo di indossare la mascherina FFP2 in specifiche situazioni:

- per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;
- per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto;
- per l'accesso e l'utilizzo di: voli commerciali; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto passeggeri interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus e pullman di linea adibiti a servizi di trasporto tra più di due regioni; autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente; funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento; mezzi del trasporto pubblico locale o regionale;
- per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un caso confermato positivo al COVID-19 e che, sulla base delle norme in vigore, non sono soggette alla quarantena ma soltanto all'autosorveglianza, fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo.

Le mascherine chirurgiche - o comunque un dispositivo che conferisce una superiore protezione come le mascherine FFP2- devono essere indossate nell'ambito delle attività economiche e sociali (ad esempio ristorazione,

attività turistiche e ricettive, centri benessere, servizi alla persona, commercio al dettaglio, musei, mostre, circoli culturali, convegni e congressi, etc.) nelle situazioni previste nei protocolli di settore.

In tutte le altre situazioni, salvo che i protocolli di settore prevedano diversamente, possono essere utilizzate anche mascherine "di comunità", monouso, lavabili, eventualmente autoprodotte, purché siano in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate a coprire il volto, dal mento fino al di sopra del naso.

## 4. Green pass rafforzato

**...? Per recarsi al lavoro è necessario il green pass rafforzato?**

**...!** Dal 15 febbraio 2022, per l'accesso ai luoghi di lavoro è richiesta la certificazione verde COVID-19 di vaccinazione o di guarigione (green pass rafforzato) esclusivamente per le categorie di lavoratori per cui è obbligatorio l'obbligo vaccinale.

## 5. Obbligo vaccinale

**...? Quali sono le categorie di lavoratori per le quali è attualmente vigente l'obbligo vaccinale?**

**...!** Ad oggi l'obbligo vaccinale è in vigore per le seguenti categorie di lavoratori:

- Lavoratori appartenenti a settori ad interesse sanitario (D.L. 44/2021 convertito in Legge 76/2021 e D.L. 172/2021);
- Lavoratori delle RSA (D.L. 122/2021 convertito in Legge 133/2021);
- Personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico; personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione

penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori (D.L. 172/2021);

- Insegnanti (personale del sistema nazionale d'istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali d'istruzione per adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore);
- Personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori (D.L. 172/2021).

A partire dal 1° febbraio p.v., ai sensi del D.L. n.1/2022, l'obbligo di vaccinazione è esteso a:

- Personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori.

Dal 15 febbraio fino al 15 giugno 2022 il predetto obbligo sarà esteso anche ai lavoratori over 50.

## 6. Sanzioni inosservanza obbligo vaccinale

**...? In caso di inosservanza dell'obbligo di vaccinazione per gli over 50 sono previste sanzioni?**

**...!** In caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale verrà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro qualora:

- alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
- alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei termini previsti con la circolare del Ministero della salute;
- alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19.

## 7. Sanzione lavoratore over 50 senza green pass

---

**...? Sono un lavoratore over 50 senza certificazione verde COVID-19 di vaccinazione o di guarigione. Se mi reco sul posto di lavoro cosa rischio?**

**...!** Dal 15 febbraio 2022, a tutti i lavoratori del settore pubblico e privato, a partire dai 50 anni di età, è richiesto il **green pass rafforzato**, fino al 15 giugno 2022. Pertanto, in caso di accesso al luogo di lavoro senza green pass rafforzato si applica la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 dell'articolo 4 del DL n. 19/2020, stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500. Restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

## 8. Controlli Certificazione

---

**...? Quali sono i soggetti tenuti al controllo della certificazione vaccinale sui luoghi di lavoro?**

**...!** Sono tenuti a verificare le certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione (green pass rafforzato) i datori di lavoro pubblici, i datori di lavoro privati, i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria.

## 9. Mancato possesso green pass rafforzato

---

**...? A prescindere da eventuali sanzioni, in caso di mancato possesso di green pass rafforzato, considerato che ho più di 50 anni, è possibile che mi sospendano dal lavoro?**

**...!** I lavoratori over 50, nel caso in cui comunicano di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di vaccinazione o di guarigione (green pass rafforzato) o che risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza

conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

## 10. Sospensione lavoro: retribuzione

---

**...? In caso di sospensione dal lavoro per mancata esibizione del green pass rafforzato, continuerò a ricevere regolarmente lo stipendio?**

**...!** Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

## 11. Obbligo vaccinale: omissione

---

**...? In quali casi è prevista l'esenzione dal vaccino?**

**...!** L'obbligo vaccinale non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. L'infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute.

## 12. Compimento 50 anni

---

**...? Sono un lavoratore del settore privato. Compirò 50 anni ad agosto del 2022. Sono soggetto all'obbligo di vaccinazione?**

**...!** In base a quanto previsto dall'articolo 1 del DL n.1/2022, l'obbligo vaccinale si applica a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età dall'8 gennaio 2022 fino al 15 giugno 2022. Pertanto, lei non è soggetto all'obbligo di vaccinazione.

## 13. Vaccinazione omessa

**...?** Sono un lavoratore over 50 esentato dall'obbligo di vaccinazione in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal medico. Potrò continuare a svolgere regolarmente il mio lavoro?

**...!** Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro deve adibire i soggetti esentati dall'obbligo vaccinale a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

## 14. Estensione impiego certificazioni covid

**...?** Il nuovo decreto ha previsto l'obbligo del green pass base per l'accesso ad ulteriori attività/servizi?

**...!** La risposta è positiva. Dal 20 gennaio 2022 è prevista l'estensione del **green pass base** a coloro che accedono ai servizi alla persona e a chi fa visita ai detenuti e agli internati all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

Dal 1° febbraio 2022 il **green pass base** sarà richiesto anche per l'accesso ai pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari e attività commerciali, fatte salve eccezioni che saranno individuate con un DPCM per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.

## 15. Lavoratori privati - sospensione

**...?** Sono un lavoratore del settore privato. È possibile che superati un tot di giorni di assenza ingiustificata, poiché sprovvisto di certificazione verde COVID-19, il datore di lavoro mi sospenda?

**...!** La risposta è positiva. I lavoratori sprovvisti di certificazione Covid nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della

predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Nelle imprese, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

## 16. Lavoratore smart working

**...?** Sono un lavoratore in smart working da quando è iniziata la pandemia. Il mio datore di lavoro può richiedere di visionare la mia certificazione verde anche se lavoro da casa?

**...!** La risposta è negativa perché il possesso del *green pass* è previsto per accedere ai luoghi di lavoro.

## 17. Richiesta smart working senza green pass

**...?** Sono un dipendente statale per cui non è previsto l'obbligo vaccinale. Posso essere collocato in smart working in quanto sprovvisto della certificazione verde Covid?

**...!** Nella pubblica amministrazione, il lavoratore che non possiede il *green pass* o non è in grado di esibirlo non può essere adibito per tale motivo a modalità di lavoro agile e risulta assente ingiustificato.

**LE DATE DA RICORDARE ...**

<b>Argomento</b>	<b>Già pubblicati</b>
Previdenza: Quota 100 e opzione donna	23.11.2021
Verifiche per la permanenza nel regime forfettario	30.11.2021
Superbonus e bonus ordinari: novità DL anti-frodi	07.12.2021
Super GreenPass ed obbligo vaccinale	14.12.2021
CFP perequativo	16.12.2021
Attività sportive, palestre e piscine: Cosa cambia dal 10 gennaio 2022	11.01.2022
<b>Argomento</b>	<b>Da pubblicare</b>
Da definire	25.01.2022